

Crediti d'imposta per il Mezzogiorno: necessarie modifiche

Il risultato delle ultime consultazioni elettorali ha suscitato nel Governo un rinnovato interesse per le aree svantaggiate d'Italia. Con il maxi-emendamento governativo al decreto legge sulla competitività (DL n.35/2005), infatti, potrebbero arrivare agevolazioni IRAP sul costo del lavoro per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno.

Le modifiche interverrebbero, ancora una volta, sulla disciplina di un'imposta più volte censurata sia in sede di legittimità costituzionale che in sede di compatibilità con la normativa comunitaria e che si avvia, con ogni probabilità, ad una abrogazione definitiva in tempi brevi.

La materia degli incentivi alle nuove assunzioni è, d'altro canto, al centro dei dibattiti nelle aule giudiziarie delle Commissioni Tributarie nell'ambito del più ampio contenzioso sui crediti d'imposta per gli investimenti e l'occupazione e che meriterebbe forse una maggiore attenzione da parte del legislatore.

Infatti, l'affluvio normativo che, nella materia dei crediti d'imposta, si è determinato in quelli che da molti sono ricordati come tre anni di follia legislativa fa sorgere spontanea la necessità di suggerire al legislatore alcune proposte di modifiche che possono rendere meno traumatica l'applicazione del credito d'imposta.

Una **prima necessaria modifica** dovrebbe essere rivolta alla tutela dei diritti acquisiti alla data dell'08 luglio 2002, nel senso di riconoscere a tutti gli effetti la spettanza del credito senza alcuna limitazione finanziaria e senza la preventiva autorizzazione del Centro Operativo di Pescara, e ciò anche per il rispetto del diritto dell'affidamento, costituzionalmente garantito.

Certo, se indubbi problemi finanziari c'erano, e ci sono tuttora, è più corretto il comportamento di quel legislatore che tutela i diritti acquisiti, per non fare perdere la fiducia dei cittadini nella Legge e nelle Istituzioni, e

blocca per il futuro la concessione di ulteriori crediti d'imposta. Se la coperta finanziaria è corta non si possono certo accontentare tutti; nel bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) da tutelare, come insegna la Corte Costituzionale, non è certo arbitrario tutelare in pieno chi ha rispettato le leggi ed ha confidato in esse per avviare importanti e costose iniziative produttive rispetto a chi, invece, non ha ancora fatto alcun investimento e, quindi, sa di non poter contare, per il futuro, su alcun contributo.

In questo modo, si favorisce l'iniziativa privata, non si creano danni alle aziende e, soprattutto, si infonde fiducia nei cittadini e non sconforto, rabbia e delusione, come purtroppo è avvenuto in passato e in qualche caso continua nel presente.

La **seconda modifica** dovrebbe intervenire nel senso di considerare validi tutti i versamenti effettuati nel periodo compreso tra il 13 ed il 18 novembre del 2002.

Il decreto legge, che bloccava l'uso del credito d'imposta, è entrato in vigore nello stesso giorno di pubblicazione, cioè nel pomeriggio del 13 novembre, mentre venivano ancora effettuati i versamenti di compensazione, senza considerare i versamenti dei giorni successivi per le difficoltà operative riscontrate dalle aziende di credito.

È più che opportuno, allora, evitare la restituzione del credito d'imposta compensato nei giorni che vanno dal 13 novembre 2002 (data di entrata in vigore del decreto) al 18 novembre 2002 (data in cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dei codici tributo); solo così si può riparare ad un problema oggettivo, quale quello della tardiva reperibilità della Gazzetta Ufficiale.

La **terza modifica** dovrebbe intervenire per aumentare al 40% la percentuale di utilizzo del credito d'imposta per gli anni successivi al 2003.

Infatti, per coloro che hanno acquisito il diritto al contributo prima dell'08 luglio 2002 è necessario aumentare la bassa percentuale di compensazione del 6% per l'anno 2004 e per gli anni futuri.

Anche questo, quantomeno, è un modo per tutelare e rispettare i diritti acquisiti, perché chi, confidando in una legge dello Stato, ha programmato un piano industriale e finanziario per un certo numero di anni, non può rischiare il fallimento se l'utilizzo del credito si diluisce troppo negli anni, in quanto le scadenze con i fornitori non conoscono tregue o rinvii.

Infine, sarebbe opportuno che il legislatore, nello stabilire le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta, facesse riferimento soltanto alla qualità dell'investimento stesso, piuttosto che all'ordine cronologico dello stesso, spesso in balia del caso, della fortuna e della potenzialità dei macchinari telematici.

Solo attraverso queste necessarie ed urgenti modifiche e con interventi che vanno in questa direzione, il Governo può manifestare una seria volontà di venire incontro alle esigenze delle aziende del meridione anziché ripetutamente penalizzarle nei programmi di investimenti e occupazione.

Lecce, 28 aprile 2005

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it